



Prot. n. 4748

Roma, li - 7 MAR. 2011

SCARICATO

Al Comune di Roma
Municipio Roma IX
Settore Urbanistica Edilizia
Via T. Fortifiocca, n. 71
00172 Roma

OGGETTO: Parere in merito all'interpretazione dell'art. 22 della L.R. n. 15/2008 in tema di accertamento di conformità - Comune di Roma, Municipio IX.

Il IX Municipio del Comune di Roma ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'interpretazione dell'art. 22 della L.R. n. 15/2008.

Il quesito riguarda le conseguenze del silenzio dell'amministrazione comunale sulla richiesta di accertamento di conformità.

Il Municipio chiede infatti di sapere se la previsione di cui all'art. 22, comma 4, a tenore della quale "*sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende respinta*", sia da riferirsi alla sola richiesta di permesso di costruire in sanatoria oppure anche alla presentazione di denuncia di inizio di attività in sanatoria.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

La disciplina statale dell'accertamento di conformità è rinvenibile in due diversi articoli a seconda della tipologia di intervento. L'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 riguarda gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, mentre l'art. 37, comma 4, concerne la realizzazione degli interventi di cui all'art. 22, commi 1 e 2.

Le due norme contengono procedure diverse, in quanto l'art. 36 prevede che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta di permesso in sanatoria la richiesta si intende rifiutata, mentre l'art. 37, comma 4, stabilisce che è possibile ottenere la sanatoria dell'intervento conforme realizzato versando una somma stabilita dal responsabile del procedimento.

Mentre quindi nelle ipotesi di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 il comportamento inerte dell'amministrazione protrattosi oltre il termine equivale ad un provvedimento a contenuto negativo, in quelle di cui all'art. 37, comma 4, non è previsto alcun termine per il

rilascio del provvedimento sanante e quindi il silenzio dell'amministrazione non ha una connotazione giuridica qualificata.

La L.R. n. 15/2008 ha raccolto la disciplina sull'accertamento di conformità in un unico articolo di legge.


I contenuti innovativi dell'art. 22 della L.R. n. 15/2008 riguardano l'entità delle sanzioni, graduate secondo la tipologia di intervento conforme realizzato. Del resto la disciplina statale in materia riveste rango legislativo e sarebbe dunque derogabile dalla norma regionale solo ove fosse da considerare quale disposizione di dettaglio e non di principio. Ma al di fuori di tali considerazioni, non risulta comunque la volontà del legislatore regionale di innovare la procedura dell'accertamento di conformità come delineato dalle disposizioni statali.

Deve quindi ritenersi che il legislatore regionale, in tema di accertamento di conformità, abbia inteso ricalcare il modello procedimentale di cui alla normativa statale che prevede il meccanismo del silenzio diniego per la richiesta di permesso di costruire in sanatoria (art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001) e quello di cui all'art. 37, comma 4, per gli interventi ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2.


Pertanto, anche ai sensi della L.R. n. 15/2008 solo relativamente alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria o di d.i.a. in sanatoria per gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, l'inutile decorso del termine di sessanta giorni comporta il rigetto della domanda.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale
(Arch. Demetrio Carini)



L'estensore: SLevante

